



COMUNE DI MARENTINO
PROVINCIA DI TORINO

POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO

IL SINDACO
Livio Corniglia

IL SEGRETARIO COM.LE
Maria Paola dott.a Steri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ines Molino

Allegato alla deliberazione n.
adottata dal Consiglio Comunale in data.....

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto**
- Articolo 2 Competenze**
- Articolo 3 Responsabilità**
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento**
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico**

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori**

CAPO III – FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro**
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri**
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 10 Modalità del trasporto e percorso**
- Articolo 11 Esercizio del servizio di Trasporti Funebri**
- Articolo 12 Norme generali per i trasporti**
- Articolo 13 Riti religiosi**
- Articolo 14 Trasferimento di salme senza funerale**
- Articolo 15 Affissione necrologiche**
- Articolo 16 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**
- Articolo 17 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazioni**
- Articolo 18 Trasporti all'estero o dall'estero**
- Articolo 19 Trasporto di ceneri e resti**

TITOLO II CIMITERI CAPO I – CIMITERI

- Articolo 20 Elenco cimiteri**
- Articolo 21 Disposizioni generali - Vigilanza**
- Articolo 22 Reparti speciali nel cimitero**
- Articolo 23 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**
- Articolo 24 Ammissione nei cimiteri di frazione**

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 25 Disposizioni generali**

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 26 Inumazione**
- Articolo 27 Cippi e fosse**
- Articolo 28 Tumulazione**
- Articolo 29 Deposito provvisorio**

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 30 Esumazioni ordinarie**
- Articolo 31 Esumazione straordinaria**
- Articolo 32 Estumulazioni**
- Articolo 33 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**
- Articolo 34 Raccolta delle ossa**
- Articolo 35 Oggetti da recuperare**
- Articolo 36 Disponibilità dei materiali**

CAPO V – CREMAZIONE

- Articolo 37 Crematorio**
- Articolo 38 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**
- Articolo 39 Urne cinerarie**

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 40 Orario**
- Articolo 41 Disciplina dell'ingresso**
- Articolo 42 Divieti speciali**
- Articolo 43 Riti funebri**
- Articolo 44 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**
- Articolo 45 Fiori e piante ornamentali**
- Articolo 46 Materiali ornamentali**

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 47 Rifiuti e materiali di risulta**
- Articolo 48 Sepolture private**
- Articolo 49 Uso delle sepolture private**
- Articolo 50 Durata delle concessioni**
- Articolo 51 Modalità di concessione**
- Articolo 52 Manutenzione**

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 53 Divisione, Subentri**
- Articolo 54 Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossarie**
- Articolo 55 Rinuncia a concessione di aree libere**

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 56 Revoca**
- Articolo 57 Decadenza**
- Articolo 58 Provvedimenti conseguenti la decadenza**
- Articolo 59 Estinzione**

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 60 Accesso al cimitero

Articolo 61 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

Articolo 62 Responsabilità

Articolo 63 Recinzione aree - Materiali di scavo

Articolo 64 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 65 Vigilanza

Articolo 66 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 67 Registro sepolture, concessioni e concessionari

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68 Cautele

Articolo 69 Concessioni pregresse

Articolo 70 Sanzioni

Articolo 71 Norma finale

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 e al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi a: polizia mortuaria, trasporti funebri, costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, costruzione di sepolcri privati, cremazione, e più in generale a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali.

Articolo 2
Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 13, 30, 31 e 113 del Dlgs n. 267/00, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

(3) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui gli artt. 13, 30, 31 e 113 del Dlgs n. 267/00, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione, tenuto conto di quanto disciplinato dal Regolamento comunale dei Contratti.

Articolo 3
Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito sia di rilevanza penale.

Articolo 4
Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a. la visita necroscopica;
- b. il servizio di osservazione dei cadaveri;

- c. il recupero e relativo trasporto alla camera mortuaria delle salme accidentate o rinvenute in locali fatiscenti,
 - d. l' uso della camera mortuaria (in convenzione con il Comune di Chieri)
 - e. il recupero e la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f. la dispersione delle ceneri nell'ossario comune;
 - g. l' inumazione, la cremazione, il trasporto ed il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa o si disinteressino, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
 - h. l' esumazione ordinaria in quanto tale servizio avviene quando vi è la necessità di provvedere ad una nuova sepoltura;
 - i. l' estumulazione ordinaria.
- (3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che verranno stabilite con delibera della Giunta Comunale.
- (4) Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi dell' art. 42, 2° comma, lettera f del Dlgs n. 267/00, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

- (1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990, contenente le indicazioni cronologiche delle sepolture.
- (2) Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nello stesso ufficio comunale e nel cimitero:
- a. copia del presente regolamento;
 - b. l' elenco delle esumazioni ordinarie fila per fila;
 - c. l' elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - d. l' elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

- (1) Il Comune (art.12 D.P.R.285/90) provvede al deposito di osservazione (individuato nel locale sito nel Cimitero della frazione Vernone) ed all' obitorio (artt.13/14 del D.P.R.285/90) nella camera mortuaria del Cimitero di CHIERI, (come da convenzione), idonee ad assicurare la sorveglianza dei cadaveri.
- (2) L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall' Autorità Giudiziaria.
- (3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

- (4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in un locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- (5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
- (6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui all' art. 9;
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
- (3) I materiali contenuti nel feretro devono essere tutti biodegradabili.
- (4) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- (5) Può essere autorizzata l' inumazione di salma avvolta nel solo lenzuolo se dettata da motivi di culto religioso.
- (6) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell' elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (7) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8 Verifica e chiusura feretri

- (1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
- (2) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l' identificazione del cadavere.

Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre come prescritto dal DPR 285/90 artt. 30 e 31.
- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche normative.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata;

E' fatto divieto al Servizio Cimiteriale di questo Comune, di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.

E' fatto obbligo agli operatori del settore provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (Barriera) di cui al D.M. 1-2-1997 e al D.M. 9-7-2002 , ogni volta che il feretro debba essere inumato nel Cimitero di questo comune e sia obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10 Modalità del trasporto e percorso

(1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall' obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(3) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 11 Esercizio del servizio di Trasporto Funebre

(1) Il trasporto funebre è effettuato da Ditte autorizzate con veicoli idonei.

(2) In caso di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteressamento della famiglia le spese del trasporto saranno sostenute dal Comune.

(3) Il trasporto di urne cinerarie, ossa umane e resti mortali assimilabili, non è soggetto né alle norme stabilite per il trasporto di salme né ad altre precauzioni igieniche e può essere effettuato da veicoli privati.

(4) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 12

Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, ove necessario.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e alla sepoltura in relazione alla destinazione.

(3) L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Articolo 13

Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare in chiesa, tempio od altri edifici religiosi per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 14

Trasferimento di salme senza funerale

(1) Il trasporto di cadavere alla camera mortuaria del cimitero deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 15

Affissioni necrologiche

(1) Le affissioni di necrologi e di altri manifesti mortuari è consentita unicamente nelle apposite bacheche.

Articolo 16

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

- (1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- (2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l' inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- (3) E'consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- (4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 17

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- (2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- (3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- (4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
- (5) Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.
- (6) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 18

Trasporti all' estero o dall' estero

- (1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l' Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le

prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del Regolamento precitato.

Articolo 19

Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori da cimitero del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco; non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l' Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.

(3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

Articolo 20

Elenco cimiteri

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune di MARENTINO provvede al servizio di sepoltura nei seguenti cimiteri:

I. MARENTINO(capoluogo)

II. FR.AVUGLIONE

III. FR.VERNONE

Articolo 21

Disposizioni generali – Vigilanza

(1) E' vietata la sepoltura dei cadaveri, resti mortali e ceneri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n. 285 ed articolo 3 della L. 130/01.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 13, 30, 31, 113 del Dlgs 267/00.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono espletate dal personale comunale o da Ditte specializzate.

(5) Sono di esclusiva competenza del Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del D.P.R. 285/90 ed art. 6 c. 2 della L.130/01.

Articolo 22

Reparti speciali nel cimitero

- (1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- (2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Articolo 23

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- (1) Nei cimiteri sono ricevute, per la sepoltura, le salme, i resti mortali e le ceneri di persone senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione e di residenza.
- (2) Le concessioni a persone non residenti potranno essere sospese, in carenza di loculi e di aree per sepolture private, in seguito a determinazione del Sindaco.

Articolo 24

Ammissione nei cimiteri di frazione

- (1) Nei cimiteri di frazione sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone nate, vissute o residenti al momento del decesso, nei rispettivi territori frazionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25

Disposizioni generali

- (1) Tutti i cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
- (2) L'utilizzo delle fosse, conformi a quanto dispone il DPR 285/90, deve avere caratteristiche di continuità sia per le fosse sia per le file.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26

Inumazione

- 1) Ogni Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazioni, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica.

- 2) Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 27

Cippi e fosse

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un numero di identificazione progressivo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici
- (2) Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata sia messa attorno e sul feretro.
- (3) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m.2,20 e larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m. 1,50 , una larghezza di m.0,50 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.
- (4) A richiesta dei privati, è autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba.
- (5) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di inumazione, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (6) E' consentita la messa a dimora di piantine, fiori ed arbusti sempreverdi (l'altezza non deve superare il metro), purchè siano tenuti nel perimetro della fossa.
- (7) In caso di incuria, abbandono, morte o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- (8) In caso di persone non abbienti o di cui la famiglia si disinteressa il Comune provvederà, a proprie spese, alla posa di un cippo, in materiale idoneo, recante l'iscrizione del nome, della data di nascita e della data di morte del defunto.

Articolo 28

Tumulazione

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie in opere murarie (loculi o cellette) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato.
- (2) I loculi e le cellette sono nominali e il diritto di sepoltura è circoscritto al concessionario.
- (3) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- (4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (5) È consentita la tumulazione di un feretro e una cassetta o urna nello stesso loculo, oppure fino a un massimo di tre cassette o urne.

Articolo 29

Deposito provvisorio

(1) Il Comune può permettere, per particolari e comprovate esigenze, l'uso provvisorio di loculi e cellette ossario.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 30 Esumazioni ordinarie

- (1) Le esumazioni ordinarie hanno luogo ogni qualvolta sia necessaria una fossa per una nuova sepoltura, rispettando in ogni caso il turno minimo di dieci anni.
- (2) Delle esumazioni ordinarie è dato avviso ai famigliari in forma scritta, quando è possibile individuarli, ed il turno di esumazione è altresì affisso nella bacheca del cimitero.
- (3) Qualora la salma non sia scheletrizzata, non si procederà all'esumazione per un ulteriore periodo non inferiore a 5 anni.
- (4) Le operazioni di esumazione sono verbalizzate dall'incaricato e riportate sul registro cimiteriale.

Articolo 31 Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria ed eccezionale delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, nei termini e con le modalità prescritte dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/90, dall'art. 3, comma 1, lett. h e da ulteriori disposizioni da parte dell'ASL.

Articolo 32 Estumulazioni

- (1) Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato.
- (2) Le estumulazioni straordinarie possono avvenire a richiesta dei familiari interessati con le modalità previste dalla legge, oppure su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- (3) I feretri sono estumulati a cura di ditte specializzate nel settore.
- (4) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (5) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l'inumazione in campo comune.
- (6) E' consentita, su richiesta dei familiari, un'ulteriore tumulazione ripristinando però le condizioni di impermeabilità del feretro.

Articolo 33 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni e le estumulazione ordinarie sono eseguite gratuitamente.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario in concessione o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è effettuata da Ditta specializzata e l' onere è a carico dei richiedenti.

(3) Sono altresì a totale carico dei richiedenti le esumazioni e le estumulazioni straordinarie (da effettuarsi per mezzo di ditte specializzate). Per quelle richieste dall' autorità giudiziaria, si applica l' art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni.

Articolo 34

Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 35

Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell' operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l' altro conservato agli atti dell' Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Articolo 36

Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle scadenza delle concessioni o comunque in occasione di esumazioni ed estumulazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(3) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l' esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(4) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(5) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno, in luogo idoneo.

CAPO V C R E M A Z I O N E

Articolo 37 Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante piu' vicino.

Articolo 38 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

(1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Articolo 39 Urne cinerarie

(1) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(2) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nelle apposite cellette del cimitero, salvo si disponga per altra collocazione in sepoltura privata.

(4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione, di cui all' art. 3 c. 1 lett. b/2 della L. 130/01, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

(5) La dispersione delle ceneri all'interno del cimitero, ai sensi della L. 130/01, è consentita unicamente nell'ossario comune.

(6) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni consentite dalla legge, le ceneri vengono disperse nell'ossario comune.

CAPO VI P O L I Z I A D E I C I M I T E R I

Articolo 40 Orario

I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, *per stagioni*, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 41

Disciplina dell' ingresso

(1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, fatta eccezione naturalmente per speciali mezzi ad uso di persone invalide e mezzi di servizio.

(2) E' vietato l'ingresso:

- a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo i cani per i non vedenti;
- b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 42

Divieti speciali

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare apparecchi di diffusione sonora;
- b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c. introdurre oggetti non consoni all'ambiente;
- d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- f. accumulare neve sui tumuli;
- g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i. disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione
- k. eseguire lavori senza autorizzazione;
- l. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- m. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme ad eccezione dei familiari autorizzati;
- n. qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all' Autorità giudiziaria.

Articolo 43

Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 44

Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, previa autorizzazione del responsabile del servizio.

(2) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(3) Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino un metro di altezza o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 45

Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'addetto al cimitero provvederà a toglierli.

(2) E' vietato deporre vasi e fiori sulle aree pavimentate antistanti i loculi, fatta eccezione per il giorno del funerale ed in occasione di speciali celebrazioni. Anche in questo caso saranno rimossi dall'addetto al cimitero.

Articolo 46

Materiali ornamentali

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Cimiteriale per un mese al fine del ripristino delle condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 47
Rifiuti e materiali di risulta.

(1) I rifiuti e i materiali delle attività cimiteriali sono trattati e smaltiti secondo la normativa vigente.

TITOLO III
CONCESSIONI
CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 48
Sepulture private

(1) Per le sepulture private può essere concesso l'uso di aree, se disponibili, e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a. sepulture individuali (loculi, cellette , ecc.);
- b. sepulture per famiglie e collettività. (tombe)

(5) Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(6) Il diritto d'uso di una sepultura deriva da una concessione amministrativa e quindi è salvo il diritto della nuda proprietà del Comune.

(7) I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, diventano proprietà del Comune come previsto dall' art. 953 del c.c.

(8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d' uso.

Articolo 49
Uso delle sepulture private

Il diritto d'uso delle sepulture private è riservato alla persona del concessionario e quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta;
- i fratelli e le sorelle;
- il coniuge;
- i generi, le nuore e i nipoti;
- il convivente del concessionario, da questo autorizzato con apposita dichiarazione.

Articolo 50

Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni di cui all'articolo 48 sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) La durata, che ha decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, è fissata:
 - a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b. in 75 anni per i loculi e le cellette individuali
 - c. in 30 anni per fosse in campo comune
 - d. in concessione perenne per quanto riguarda le salme, i resti mortali e le ceneri di militari e civili caduti nelle guerre, deceduti in prigionia o vittime di rappresaglie.
- (3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione dietro pagamento della tariffa in vigore

Articolo 51

Modalità di concessione

- (1) La concessione per sepoltura individuale può avvenire a favore di persone fisiche o di enti che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 93 del DPR 285/90.
- (2) Gli interessati hanno facoltà di scegliere il numero e la posizione del loculo,
- (3) La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune.
- (4) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- (5) La concessione non può essere fatta a persone od a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- (6) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (7) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze, lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- (8) La concessione di loculi individuali o cellette è consentita a persone che abbiano compiuto i 60 anni fatta eccezione per il coniuge o il convivente superstite anche se di età inferiore ad anni 60.

Articolo 52

Manutenzione

(1) La manutenzione delle sepolture private per famiglie e collettività spetta ai concessionari, ed è soggetta ad autorizzazione.

(2) Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune (loculi, cellette) il medesimo provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti

(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

a. - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

b. - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

c. - l'ordinaria pulizia;

d. - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 53 Divisione, Subentri

(1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, (tomba famiglia – area per inumazione) i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. La concessione rimane inalterata.

(2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.

(3) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

(4) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, (se ad inumazione) o 20 anni, (se a tumulazione), il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

(5) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Articolo 54 Rinuncia a concessione di loculi e cellette ossario.

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale in loculi o di cellette ossario quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma o i resti mortali siano trasferiti in altra sede.

(2) In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della tariffa determinata con delibera della Giunta Comunale. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 55 Rinuncia a concessione di aree libere

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b. l' area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 56 Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, sicurezza ed igiene pubblica.

(2) Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l' uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà darne notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all' Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 57 Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d' uso della sepoltura;
- c. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, ancorchè non sia stata richiesta una proroga per motivi comprovati;
- d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti **dall'art. 52;**
- e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all' Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 58

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.
- (2) Dopodichè, il Sindaco, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 59

Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune .

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 60

Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
- (3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.... e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- (4) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 41 e 42.

Articolo 61

Autorizzazioni e permessi di costruzione

di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del procedimento edilizio, su parere della Commissione Edilizia e dei competenti uffici dell' ASL, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- (2) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l' esterno del cimitero.
- (3) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (4) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- (5) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- (6) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 62 Responsabilità

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Articolo 63 Recinzione aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l' impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato nella concessione, evitando di spargere materiali, di imbrattare o danneggiare opere e manufatti presenti. In ogni caso l' impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 64 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico la settimana antecedente la commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 65 Vigilanza

- (1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l' esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
- (2) Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell' adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- (3) L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture.

Articolo 66

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- (1) L'addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- (2) Altresì, il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all' interno dell' orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all' attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l' inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 67

Registro sepolture, concessioni e concessionari

- (1) Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68
Cautele

(1) Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, cellette) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s' intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.

(2) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 69
Concessioni pregresse

(1) Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata e le modalità della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 70
Sanzioni

(1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purchè non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell' art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria di una somma da euro 25,00 a euro 250, 00 , ai sensi della legge 689/81.

(2) L' applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente non escludono eventuali procedimenti penali, qualora ne ricorresse il caso.

Articolo 71
Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

Il presente Regolamento sostituisce ed annulla le norme precedenti ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all' Albo pretorio di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n.267/2000.

